



Comune di Sansepolcro
REGISTRO UFFICIALE
N. 0008800/I del 23/05/2017
Class:02.03



Al Presidente del Consiglio Comunale di Sansepolcro

Sansepolcro (AR), 23.05.2017

Oggetto: Riapertura dell'Ufficio del Giudice di Pace

Premesso

- Visto l'art 1 comma 1 del D.Lgs 156/12 che prevede la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di cui alla tabella A allegata al decreto, a seguito del quale è stato soppresso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sansepolcro, con notevole svantaggio per i cittadini di tutti i comuni della Valtiberina;
- Visto il lungo percorso intrapreso dall'Unione dei Comuni per la riapertura di detto Ufficio del Giudice di Pace presso il comune di Sansepolcro, a servizio di tutti i comuni della Valtiberina, obiettivo coronato dal DM 27 maggio 2016 avente ad oggetto il ripristino dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sansepolcro, che sarebbe dovuto essere ricostituito a partire dal 1 gennaio 2017;
- Viste le delibere di tutti i comuni della Valtiberina che impegnano gli stessi alla riapertura del predetto Ufficio;
- Vista l'estrema importanza di tale "nuovo" servizio associato per l'intera Valtiberina degli Uffici Giudiziari ossia della sezione distaccata del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99, che prevede entro un anno dall'emanazione il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari ed un ampliamento significativo delle competenze civili e penali al Giudice di Pace, che comprenderanno sul piano civile i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio, i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, di minore complessità quanto all'attività

istruttoria e decisoria, ma soprattutto l'estensione della competenza per valore fino a 30 mila euro (dai 5 mila attuali) e per i sinistri stradali fino a 50 mila euro (oggi è 30 mila), l'assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi, mentre sul piano della competenza penale saranno attribuite al Giudice di Pace nuove fattispecie di reato: la minaccia (art. 612, commi 1 e 2 c.p., salvo che sussistano altre circostanze aggravanti), il furto perseguibile a querela (art. 626 c.p.), il rifiuto di prestare le proprie generalità (art. 651 c.p.), l'abbandono di animali (art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962). Tale legge, aumentando considerevolmente la mole di contenzioso affidata all'Ufficio del Giudice di Pace, renderebbe ancor più importante per i cittadini il mantenimento sul territorio dello stesso;

- Vista l'incidenza positiva che una riapertura dell'Ufficio del Giudice di Pace avrebbe per il nostro territorio anche a livello economico generando un transito non indifferente di utenza;
- Vista la delibera di giunta dell'Unione dei Comuni **n. 104 dell'11/10/2016 votata dal Sindaco Mauro Cornioli** e inviata al Ministero con la quale si è ritenuta **“non più percorribile l'ipotesi che l'Unione dei Comuni Montani della Valtiberina e, conseguentemente, tutti i Comuni ad essa appartenenti, si facciano carico dei costi di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace consistente nelle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia della sede, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo”**. Questa delibera, trasmessa anche agli uffici preposti del Ministero, ha sancito di fatto la volontà di tutti i Comuni della Valtiberina di non farsi carico delle esigue spese (luce, riscaldamento e telefono) e del personale di cui una unità già formata e a disposizione del Comune di Sansepolcro per la riattivazione del Giudice di Pace. Questa comunicazione ha comportato l'immediato blocco dell'iter di ri-apertura vanificando quanto già ottenuto con la riapertura dei termini per la ricostituzione del Giudice di Pace **contenuta nel DM 27 maggio 2016** avente ad oggetto il ripristino dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sansepolcro;
- Considerato che il Ministero della Giustizia con decreto del 20 dicembre 2016 ha riconsiderato sulla base delle procedure avviate la riapertura di alcune sedi del Giudice di Pace che ne avevano fatto richiesta, tra queste sedi non compare

quella di Sansepolcro in quanto al Ministero era stata trasmessa la delibera votata all'unanimità dalla Giunta dell'Unione dei Comuni dell'undici ottobre 2016;

- Visto le varie dichiarazioni del Sindaco Cornioli con le quali riconsiderava la sua precedente posizione sulla questione affermando che il Comune di Sansepolcro si sarebbe fatto carico totalmente delle spese di funzionamento, trattandosi di spese esigue, e che stava lavorando alacremente per il ripristino del Giudice di Pace e che questo servizio non era perduto;
- Considerata l'ultima intervista che il Sindaco ha rilasciato ad una web tv del territorio in cui dichiarava apertamente che tutto l'iter di ricostituzione del Giudice di Pace era da riavviare completamente.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

Il Sindaco di Sansepolcro

- quali sono state le determinazioni dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana e del Comune di Sansepolcro rispetto alla citata delibera di giunta n. 104 dell'11.10.2016;
- quali sono stati gli atti amministrativi prodotti per la ri-attivazione dell'ufficio del Giudice di Pace e con quali modalità sia tempistiche che organizzative;
- quali i rapporti e le comunicazioni intercorse tra il Comune di Sansepolcro e il Ministero della Giustizia per la ricostituzione dell'Ufficio del Giudice di Pace e con quali tempistiche.
- quale è nel dettaglio l'iter di ri-apertura del servizio del Giudice di Pace a Sansepolcro: modalità, organizzazione e tempi.

I Consiglieri

Andrea Laurenzi

Marcello Polverini

Daniela Frullani